

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N. 167/1988 CONCERNENTE "SALUTE E SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI". ANNO 2015.

In riferimento all'applicazione della Convenzione in esame nella legislazione e nella pratica, ad integrazione di quanto già comunicato con i rapporti precedenti, si segnala quanto segue.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"* (di seguito T.U.) costituisce il quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente alle normative internazionali e comunitarie in materia ed è il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.

Esso è stato integrato e corretto dalle disposizioni del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, dalla legge 1 ottobre 2012, n. 177 e dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Quest'ultima integrazione e modifica ha portato, nel settore di interesse, all'emanazione di due decreti attuativi : D.I. (Decreto Interministeriale) 22 luglio 2014 *"Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"* e D.I. 9 settembre 2014 *"Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)"*.

Inoltre è stato emanato il D. I. 11 aprile 2011 *"Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo"*.

Infine, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, ha previsto l'attribuzione all'INAIL delle funzioni già svolte dall'ISPESL e dall'IPSEMA.

ARTICOLO 1

Il T.U. al Titolo IV esplicita le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Il campo di applicazione del Titolo IV è stato ampliato con l'inserimento del comma 2 bis dell'articolo 88 (integrazione della legge 9 agosto 2013, n. 98) del T.U. riferito alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, negli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche, tenendo conto delle particolari esigenze di svolgimento di tali eventi.

Le *"particolari esigenze"* sono state definite con il sopracitato D.I. 22 luglio 2014 e ulteriormente precisate con la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 *"Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014"*.

La già citata legge n. 98/2013 ha escluso dal campo di applicazione del Titolo IV all'art. 88, comma 2, lettera g bis del T.U. i *"lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi particolari per la loro sicurezza e salute"* (l'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori è contenuto nell'allegato XI del T.U.) e le attività connesse all'*"espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile"* (articolo 88, comma 2, lettera g ter).

Gli obblighi previsti dalla citata normativa, nei confronti dei lavoratori autonomi, oltre a quello di attenersi alle disposizioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, sono costituiti da quelli previsti dall'articolo 21, comma 1, del T.U. che in particolare prevede di:

- utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- utilizzare i dispositivi di protezione individuale;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Con la legge 13 agosto 2010 n. 136, sono stati ulteriormente perfezionati gli obblighi di riconoscibilità dei lavoratori autonomi all'interno dei cantieri temporanei e mobili. Ai sensi dell'art. 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), la tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 21, comma 1, lett. c) del T.U., deve contenere anche l'indicazione del committente.

ARTICOLO 2

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

PARTE II. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 3

In riferimento alla domanda di cui all'articolo in esame nonché alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di esperti si rappresenta quanto segue.

Le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono consultate per il tramite della "*Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*" (di seguito Commissione), di cui all'articolo 6 del T.U..

L'art. 6 delinea compiti e funzioni della Commissione, composta in maniera tripartita da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle Parti sociali, per un totale di 40 componenti, di cui 10 in rappresentanza dei Ministeri, 10 delle Regioni, 10 delle associazioni datoriali e 10 dei sindacati. La Commissione, avente sede presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha cessato il suo mandato nel novembre 2013 ed è stata, da ultimo, ricostituita con D.M. 4 luglio 2014 e si riunisce con cadenza regolare. Nel corso delle riunioni vengono discussi temi di grande rilevanza ed approvati un considerevole numero di documenti.

Essa è l'organismo nel quale i componenti sono chiamati a confrontarsi sui temi più importanti in materia di salute e sicurezza, nel rispetto degli indirizzi definiti dal Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 5 del T.U..

Le consultazioni in seno alla medesima Commissione avvengono attraverso un confronto ed una discussione sui singoli argomenti che di volta in volta vengono in rilievo (quali, ad esempio, la qualificazione delle imprese, la formazione e l'aggiornamento degli ASPP¹ ed RSPP², ecc.).

Tutti i documenti approvati dalla Commissione, per trasparenza e massima fruibilità, sono pubblicati in un'apposita area di libero accesso all'interno della sezione "*Sicurezza sul lavoro*" sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

ARTICOLO 4

Con il D.I. del 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art.29, comma 5, del T.U., ai sensi dell'art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.

¹ Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

² Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il documento, approvato dalla Commissione, individua il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Nel documento sono comprese le procedure standardizzate che stabiliscono le istruzioni operative per la redazione del documento di valutazione dei rischi, definendo i singoli passaggi necessari. Allegata alla procedura è riportata una modulistica specifica di supporto alla redazione dei documenti.

Con legge 1 ottobre 2012, n. 177 (*“Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici”*) è stata resa obbligatoria, in sede di progettazione della sicurezza, la valutazione del rischio derivante dalla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri.

ARTICOLO 5

Con il D.I. 9 settembre 2014 (ex art. 104-bis³ del T.U.), sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).

L'utilizzo dei modelli semplificati non è obbligatorio, tuttavia questi ultimi, ferma restando l'integrale applicazione del titolo IV del T.U., forniscono ai committenti e ai datori di lavoro delle imprese esecutrici di opere pubbliche e private una valida linea guida di standardizzazione delle procedure, dando seguito a quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione sullo sviluppo di direttive pratiche e sulla standardizzazione.

ARTICOLO 6

³ Art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) è stato inserito all'interno del Titolo IV del T.U. con la Legge 9 agosto 2013 n. 98, art 32, comma 1, lettera h.

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 7

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 8

Con la citata legge n. 177/2012, sono state introdotte le modifiche agli articoli 28, comma 1, 91, 100, 104 nonché agli allegati XI e XV del T.U..

In particolare, all'art 91 del T.U., tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione, è stato aggiunto il seguente comma: *"2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis. L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute".*

Tale comma specifica ulteriormente compiti e responsabilità del datore di lavoro e del coordinatore alla progettazione anche in casi specifici quali quelli relativi alla bonifica di ordigni esplosivi rinvenibili nelle attività di scavo di cantiere.

I rischi specifici legati al rinvenimento di ordigni bellici sono stati inoltre aggiunti con il comma 1-bis (*Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innescio accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo*), nell'

ALLEGATO XI del T.U. (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori).

ARTICOLO 9

I progettisti del settore delle costruzioni, nei loro progetti, devono tener conto della sicurezza e della salute dei lavoratori che operano nelle costruzioni, in base all'art. 90, commi 1 e 1-bis, del T.U., nonché in base all'Allegato XV del medesimo decreto.

Il citato art. 90 obbliga il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela. Tale obbligo è riferito anche al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente.

L'articolo 91, al comma 1 del T.U., definisce gli obblighi del coordinatore durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte. Tali obblighi sono:

- a) redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del T.U., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'ALLEGATO XV;
- b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'ALLEGATO II del Documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- b-bis) coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1.

ARTICOLO 10

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 11

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 12

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 13 “SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 14 “PONTEGGI E SCALE”

Premesso che per lavoro in quota si intende *“l’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”* (art. 107 del T.U.), al fine di ridurre detto rischio, il datore di lavoro è tenuto a scegliere *“le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure”*.

Specificatamente, si vedano nel T.U. gli artt. 111 (*“Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”*), 113 (*“Scale”*), 116 (*“Obblighi dei datori di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi”*) e 122 (*“Ponteggi ed opere provvisori”*).

In particolare, l’utilizzo di ponteggi fissi metallici è subordinato all’autorizzazione di costruzione e impiego da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 131 del T.U. (*“Autorizzazione alla costruzione ed all’impiego”*), ed è obbligatorio provvedere alla redazione *“di un piano di montaggio, uso e smontaggio - Pi.M.U.S.”* ai sensi dell’art. 134 e dell’ALLEGATO XXII del citato decreto, nonché alla formazione di apposito personale preposto al montaggio e allo smontaggio del ponteggio (art. 136 e ALLEGATO XXI del T.U.). L’obbligo della redazione del Pi.M.U.S. è del datore di lavoro che può

redigerlo anche per il tramite di una “*persona competente*”, che per esperienza, conoscenza e professionalità tecnica sia in grado di elaborarlo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INAIL effettuano il controllo delle caratteristiche tecniche degli elementi costituenti il ponteggio, dichiarate dal produttore, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione (articolo 131, comma 7, del T.U.). L'art. 137, comma 1, del citato decreto, prevede che: “*Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti*”. In particolare, l'ALLEGATO XIX, “*Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi*”, del T.U. concerne le verifiche che l'utilizzatore deve effettuare prima di ogni montaggio e durante l'uso; indicazioni concernenti le verifiche da effettuare sono contenute anche nel *Pi.M.U.S.* (ALLEGATO XXII, punto 10).

Si vedano anche la “*Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata - Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi*”, la “*Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi*” e la “*Linea Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili*” che forniscono indicazioni relative ai contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi, ai criteri di esecuzione ed alle misure di sicurezza da adottare nei cantieri edili per lo svolgimento dell'attività di montaggio, smontaggio e trasformazione di tali attrezzature di lavoro, in cui il lavoratore è esposto costantemente al rischio di caduta dall'alto. Tali Linee guida sono state redatte congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall'ISPESL (ora INAIL) ed da associazioni di settore.

Le ispezioni che vengono normalmente eseguite in cantiere per i ponteggi fissi, sono riferite alla rispondenza del montaggio del ponteggio agli schemi previsti dall'autorizzazione ministeriale ovvero al progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato, nonché alla rispondenza degli elementi del ponteggio fisso alla prescritta

autorizzazione ministeriale. Le disposizioni sono contenute agli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 e 138 del T.U.. Per i ponteggi movibili si applicano le disposizioni di cui agli art. 139 e 140 del medesimo decreto e dei relativi allegati.

ARTICOLO 15 “ ATTREZZATURE E ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO”

Si conferma quanto riportato nel precedente rapporto e si sottolinea che la tematica trattata nel presente articolo è disciplinata essenzialmente da riferimenti normativi che tengono conto esclusivamente delle caratteristiche di qualsiasi apparecchio e/o accessorio di sollevamento, ivi compresi i loro elementi costitutivi, fissaggi, ancoraggi e supporti, i quali specificano che, gli stessi devono essere:

- a) ideati bene e costruiti con materiali di buona qualità, e presentare una robustezza congrua all'uso per il quale sono previsti;
- b) installati e adoperati in modo corretto;
- c) mantenuti in buono stato di funzionamento;
- d) verificati e sottoposti a prove da una persona competente, secondo i tempi e nei casi previsti dalla legislazione nazionale e i cui risultati sono registrati;

Le tematiche sopracitate sono disciplinate essenzialmente dalle seguenti norme:

- D. Lgs. 27 gennaio 2010 , n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
- T.U. ALLEGATO V (Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione);
- T.U. ALLEGATO VI (Disposizioni Concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro);
- T.U. ALLEGATO VII (Verifiche di attrezzature):

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni.	Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni	Verifica triennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350\text{ }^{\circ}\text{C}$	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350\text{ }^{\circ}\text{C}$	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

DECRETO ATTUATIVO E CIRCOLARI DELL'ALL. VII:

- D.I. 11 aprile 2011 - Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del T.U. (tale decreto disciplina le verifiche periodiche di attrezzature a pressione e di insiemi,

intesi come attrezzature di lavoro necessarie ad un processo produttivo e inserite nell'Allegato VII);

- Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 (D.M. 11 aprile 2011 concernente la *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”* – Chiarimenti);
- Circolare n. 23 del 13 agosto 2012 (D.M. 11 aprile 2011 concernente la *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”* – Chiarimenti);
- Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che fornisce nuovi chiarimenti applicativi in merito al sopra citato D.M. 11 aprile 2011;
- Decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 (Nono elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche).

Per quanto riguarda la formazione, la materia è disciplinata dall'Accordo 22 febbraio 2012 (Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano). Tale Accordo definisce l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del T.U., ulteriormente dettagliato attraverso le Circolari n. 12 e 21 del 2013.

Inoltre, in riferimento alla richiesta di informazioni da parte della Commissione di esperti si rappresenta quanto segue.

L'ALLEGATO VI del T.U. contiene disposizioni per l'uso delle attrezzature di lavoro di carattere generale ed anche correlate ad attrezzature comportanti specifici rischi.

Al fine di chiarire il concetto di *“eccezionalità”* relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, di cui al punto 3.1.4 del sopracitato allegato, il quale prescrive che *“a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”*, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Lettera Circolare del 10 febbraio 2011 ha reso noto il parere della Commissione.

Nel parere, viene indicato quale debba essere il significato e l'estensione del termine *“a titolo eccezionale”* specificando i casi in cui esso trova applicazione:

- quando si tratta di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando, per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo, le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza.

Il parere chiarisce inoltre che le operazioni di sollevamento di persone con attrezzature non specificatamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo precise procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro di cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

Nella seduta del 18 aprile 2012, la Commissione ha inoltre approvato le *“Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine”* (elaborate dal Comitato 8 *“Attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale”*).

Tali procedure, costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all'utilizzo delle attrezzature nei casi indicati.

Le suddette procedure si riferiscono al caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento e si propongono di offrire una guida per i datori di lavoro che debbano ricorrere, nei casi indicati dalla Commissione, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori.

Al paragrafo 2, *“scopo della procedura e campo di applicazione”*, viene specificato quali attrezzature sono prese in considerazione evidenziando che: *“le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:*

1. *come “attrezzature intercambiabili” in quanto non modificano la destinazione d'uso della macchina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b));*
2. *come “accessori di sollevamento” essendo parte integrante del carico ai sensi dell'art. 2- comma 2 – lettera d) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera d)). E, per quanto detto “questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE”.*

Per quanto concerne le indicazioni tecnico-procedurali descritte al paragrafo 4, la prima verifica prevista riguarda proprio l'effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere della Commissione. Il documento riporta i principali aspetti che devono essere presi in considerazione dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro con riferimento:

- alle caratteristiche delle attrezzature di lavoro;
- all'ambiente di lavoro;

- al personale e alle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro.

Ai punti 4.1 e 4.2 sono precisate delle specifiche e distinte indicazioni operative per le gru e per i carrelli. In particolare per le gru sono riportate le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 Allegato C.

Nel documento sono inoltre indicati alcuni precisi divieti assoluti quali il sollevare persone *“direttamente su forche, pallet, o altri supporti di fortuna”*.

ARTICOLO16 “ MATERIALE DI TRASPORTO,APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI”

Si segnalano in merito i seguenti aggiornamenti normativi:

- Accordo – 22 febbraio 2012 - n. 53/CSR⁴ – Formazione per le attrezzature di lavoro (Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del T.U.);
- Circolare n. 12 del 11 marzo 2013 - Chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012;
- Circolare n. 21 del 10 giugno 2013 - Chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012.

ARTICOLO 17 “IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE ED UTENSILI”

Per quel che riguarda la formazione dei lavoratori, vale quanto già rappresentato alla risposta relativa all'articolo 15.

La legislazione di riferimento per le attrezzature a pressione e per gli insiemi è individuata dal d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, decreto di recepimento della Direttiva 97/23/CE (progetto,

⁴ Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano.

fabbricazione, verifiche di conformità e certificazione) e dal D.lgs. 27 settembre 1991, n. 311, decreto di recepimento delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE.

Per quanto concerne, invece, le *“verifiche di «primo impianto», ovvero di «messa in servizio, verifiche periodiche, verifiche di integrità e verifiche di riparazione”*, esse sono disciplinate dal DM 1 dicembre 2004, n. 329. Nel caso di verifiche periodiche di attrezzature a pressione e di insiemi, intesi come attrezzature di lavoro necessarie ad un processo produttivo, inserite nell'ALLEGATO VII del T.U., esse sono disciplinate dal D.I. 11 aprile 2011.

Si vedano al riguardo anche il DM 29 febbraio 1988, il DM 23 settembre 2004, il DM 17 gennaio 2005 concernenti i serbatoi di GPL.

ARTICOLO 18 “LAVORI IN QUOTA COMPRESI I TETTI”

Il T.U. considera *“lavoro in quota”* qualsiasi attività lavorativa che esponga il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto un piano stabile (art 107).

Nel caso di lavori temporanei in quota, il datore di lavoro *“sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure”* in conformità ai criteri indicati all'articolo 111 del T.U.

In relazione ai dispositivi di protezione collettiva, prioritari rispetto a quelli di protezione individuale (D.P.I.), in particolare ai ponteggi, si veda quanto già indicato per l'articolo 14 della Convenzione e disciplinati dagli articoli dal 131 al 140 del T.U. oltre che dall'articolo 112 e relativi allegati. L'articolo 113 del T.U. è riferito all'uso delle scale mentre l'articolo 116 del medesimo decreto all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

I dispositivi di protezione individuali per i lavori in quota sono individuati all'articolo 115 del T.U. , le cui indicazioni per l'uso sono riportate negli articoli dal 74 al 79 del T.U. e quelle di carattere generale nell'ALLEGATO VIII. Con riferimento ai dispositivi di

ancoraggio, a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, di cui al sopracitato articolo 115, sono state fornite indicazioni con Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13 febbraio 2015 (*"Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti"*) chiarendo che i dispositivi installati non permanentemente nelle opere di costruzione possono essere considerati D.P.I.. Al contrario i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione dei D.P.I. e sono da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

ARTICOLO 19 " SCAVI, POZZI, STERRAMENTI, LAVORI SOTTERRANEI E TUNNEL"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 20 "PARATOIE E CASSONI"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 21 "LAVORI IN ARIA COMPRESSA"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 22 "STRUTTURE E CASSEFORME"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 23 “LAVORO SULL’ACQUA”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 24 “DEMOLIZIONE”

La materia è disciplinata dal T.U. nella SEZ. VIII del Titolo IV dagli artt. 150-156. Le precauzioni da adottare per la sicurezza di lavori di demolizione di un fabbricato esistente possono essere comprese in un apposito programma di lavori il quale può essere contenuto nel PSC/PSS o nel POS della ditta che opera la demolizione. I lavori di demolizione dovrebbero essere valutati e sorvegliati anche da personale esperto in quanto è possibile che vengano a generarsi degli squilibri statici sul fabbricato in corso di demolizione, che potrebbero comportare crolli imprevisti o intempestivi e quindi incontrollabili, i quali ovviamente possono essere fonte di pericolo. La supervisione si può attuare con la presenza di personale esperto in tema di rischi da crollo e comunque di idonee conoscenze statiche.

ARTICOLO 25 “ILLUMINAZIONE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 26 “ELETTRICITA’”

Il Titolo III del Capo III (Impianti e apparecchiature elettriche) del T.U. (artt. 80-86) individua i requisiti degli impianti e delle apparecchiature elettriche e gli obblighi del datore di lavoro. In particolare, l’art. 81 del citato decreto prevede che *“tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici”* siano progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte, specificando, al comma successivo, che si intende *“regola d’arte”* il rispetto della pertinente normativa tecnica.

Le norme tecniche di riferimento sono quelle del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni; tali norme costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla *“regola dell’arte”* di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici.

La Legge n. 186 del 1° marzo 1968 stabilisce infatti che: *“Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte”* e che gli stessi *“realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte”*.

Le Norme CEI sono in larga maggioranza recepimenti di documenti normativi internazionali, prodotte dalle organizzazioni di normazione europea (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e internazionale (IEC – International Electrotechnical Commission).

Nel valutare il rischio elettrico a norma dell’art. 80 del richiamato decreto, il datore di lavoro deve considerare tutti i rischi connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi derivanti da contatti elettrici diretti ed indiretti, innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni ed altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Inoltre, il datore di lavoro, a seguito della valutazione del rischio elettrico, deve adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure necessarie.

Il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha aggiunto il comma 3-bis all’art.80 del T.U., secondo il quale: *“Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle*

indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche".

L'articolo 82 (*"Lavori sotto tensione"*) vieta l'esecuzione di lavori sotto tensione. E' tuttavia ammessa deroga a tale divieto se i lavori sono effettuati da aziende operanti nel rispetto delle condizioni riportate al comma 1 dello stesso articolo ed autorizzate con specifico provvedimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute secondo i criteri stabiliti dal D.I. 4 febbraio 2011(*"Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2, lettera c) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i."*).

ARTICOLO 27 "ESPLOSIVI"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 28 "RISCHI PER LA SALUTE"

Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la salute dei lavoratori in relazione alle attività eseguite, ai materiali o ai prodotti adoperati, alla tipologia degli ambienti o strutture dove operano i lavoratori. La valutazione dei rischi è effettuata in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nel caso di una comune realtà produttiva e con un CSP (Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Progettazione dell'opera) nel caso di un cantiere edile, nonché con la cooperazione del medico competente.

Le misure previste al fine di prevenire l'esposizione ai rischi della salute devono essere elaborate in funzione della valutazione dei rischi.

In merito al Punto 3 dell'articolo 28, particolarmente rilevante è stata la pubblicazione del DPR 14 settembre 2011, n. 177 *"Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma*

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81". Con tale decreto sono stati previsti specifici requisiti di qualificazione, formazione e addestramento delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei suddetti ambienti, nonché idonee procedure di sicurezza e di emergenza per l'accesso in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. La Commissione ha validato nel 2012 una procedura richiamata nel DPR n. 177/2011, contenuta in un manuale illustrato.

In merito al Punto 4, è entrato in vigore il 25 dicembre 2010 il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante *"Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"* che ha apportato importanti modifiche alla Parte Quarta del Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006), coordinandola con il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), entrato in vigore dal 1° gennaio 2011.

ARTICOLO 29 "PRECAUZIONI ANTINCENDIO"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 30 "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E INDUMENTI PROTETTIVI"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 31 "PRONTO SOCCORSO"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 32 "BENESSERE"

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 33 “INFORMAZIONE E FORMAZIONE”

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

ARTICOLO 34 “DENUNCIA DI INFORTUNI E MALATTIE”

Ai sensi dell’art. 18, lettera r) del T.U. il datore di lavoro ha l’obbligo di *“comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”*.

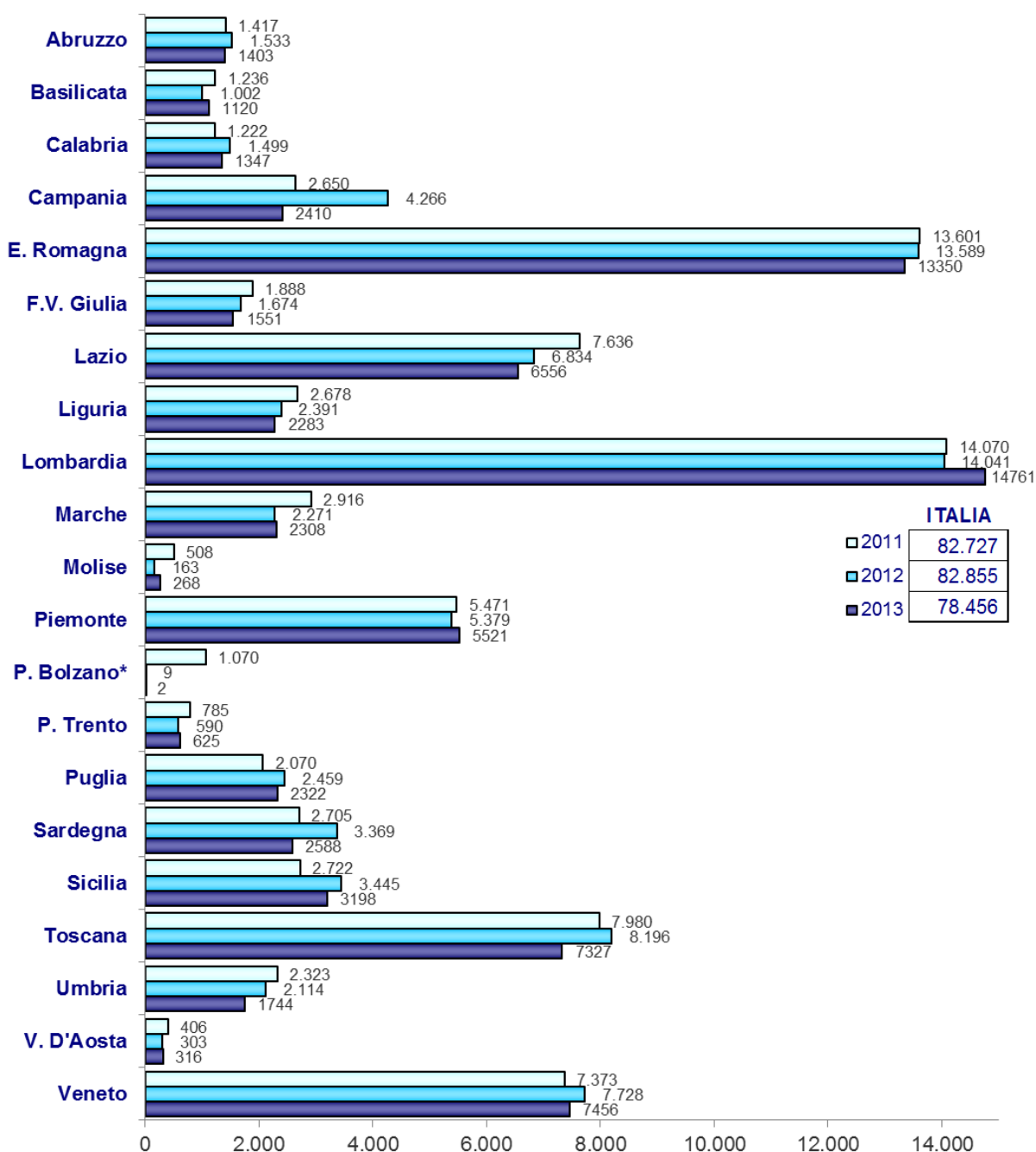
Dal 30 maggio 2010, l’IPSEMA è stato incorporato dall’INAIL, unico Ente al quale è dovuta la comunicazione di cui sopra.

ARTICOLO 35

Non si segnalano modifiche o integrazioni rispetto al precedente rapporto.

Ad ogni buon fine si forniscono, di seguito, le tabelle contenenti i risultati dell'attività di vigilanza effettuata dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle ASL.

Figura 1 – Numero di aziende edili ispezionate nelle regioni, periodo 2011-2013.

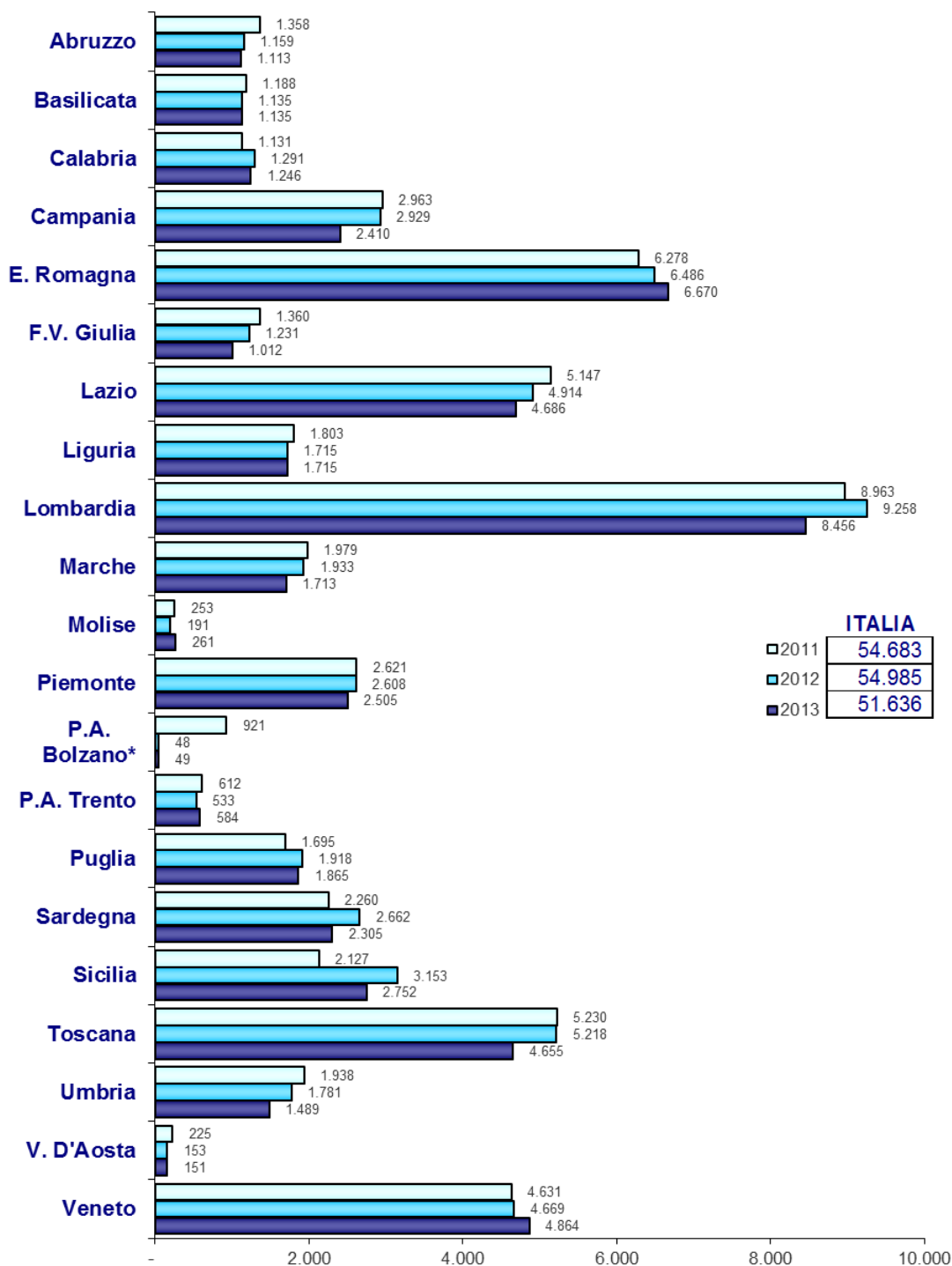


* Per il 2012 e il 2013 per P.A. Bolzano dati parziali relativi alla sola Sezione Ispettorato Medico del Lavoro della Medicina del Lavoro dell'ASL

Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

Figura 2 – Numero di cantieri ispezionati nelle regioni, periodo 2012-2013. L'obiettivo nazionale tendenziale è di 50.000 cantieri all'anno.

Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.



*P.A. Bolzano: per il 2012 e 2013 dati parziali relativi alla sola Sezione Ispettorato Medico del Lavoro della Medicina del Lavoro dell'ASL

Figura3 – Percentuale di cantieri ispezionati su notificati nelle regioni, periodo 2011-2013.

Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.

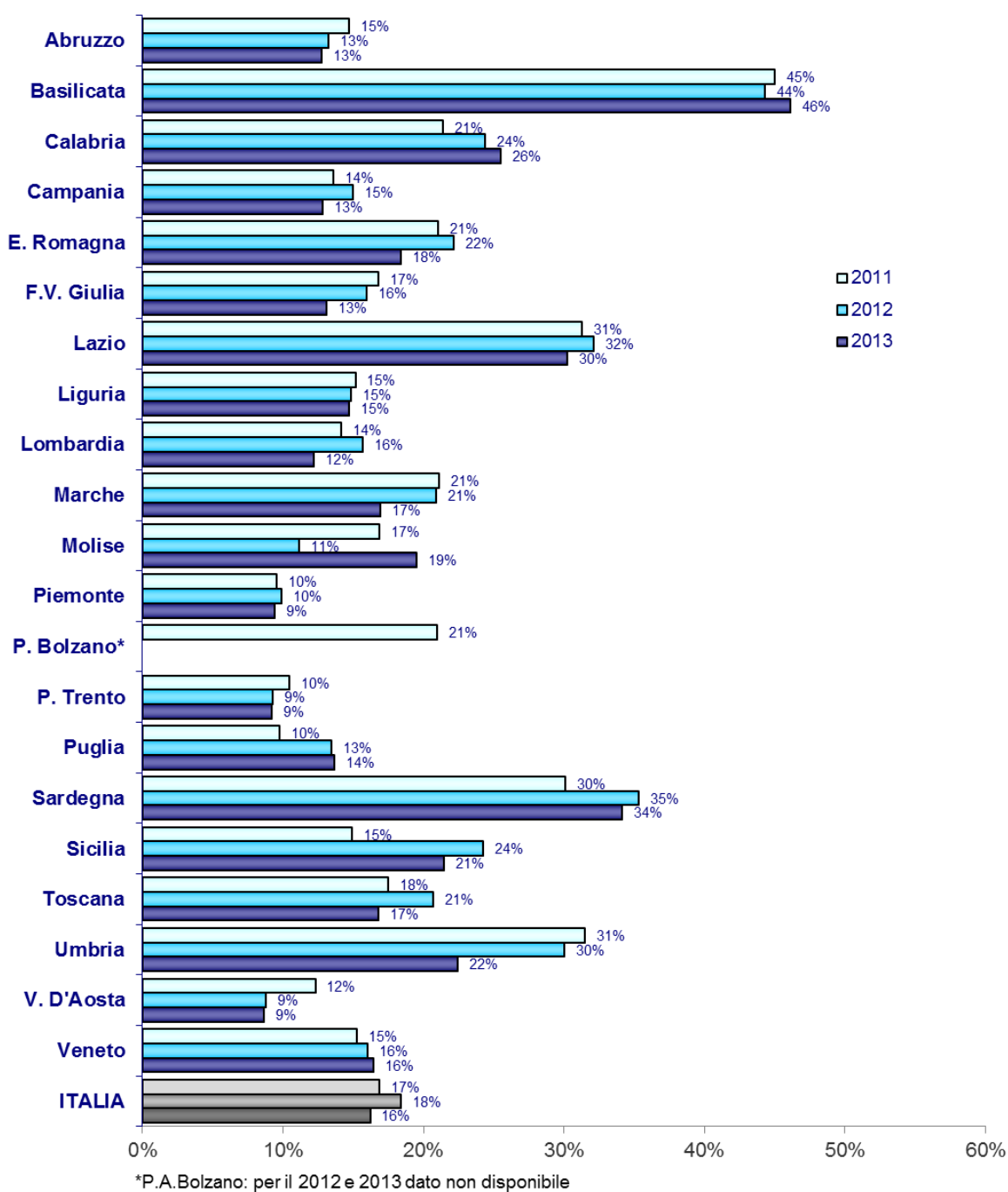
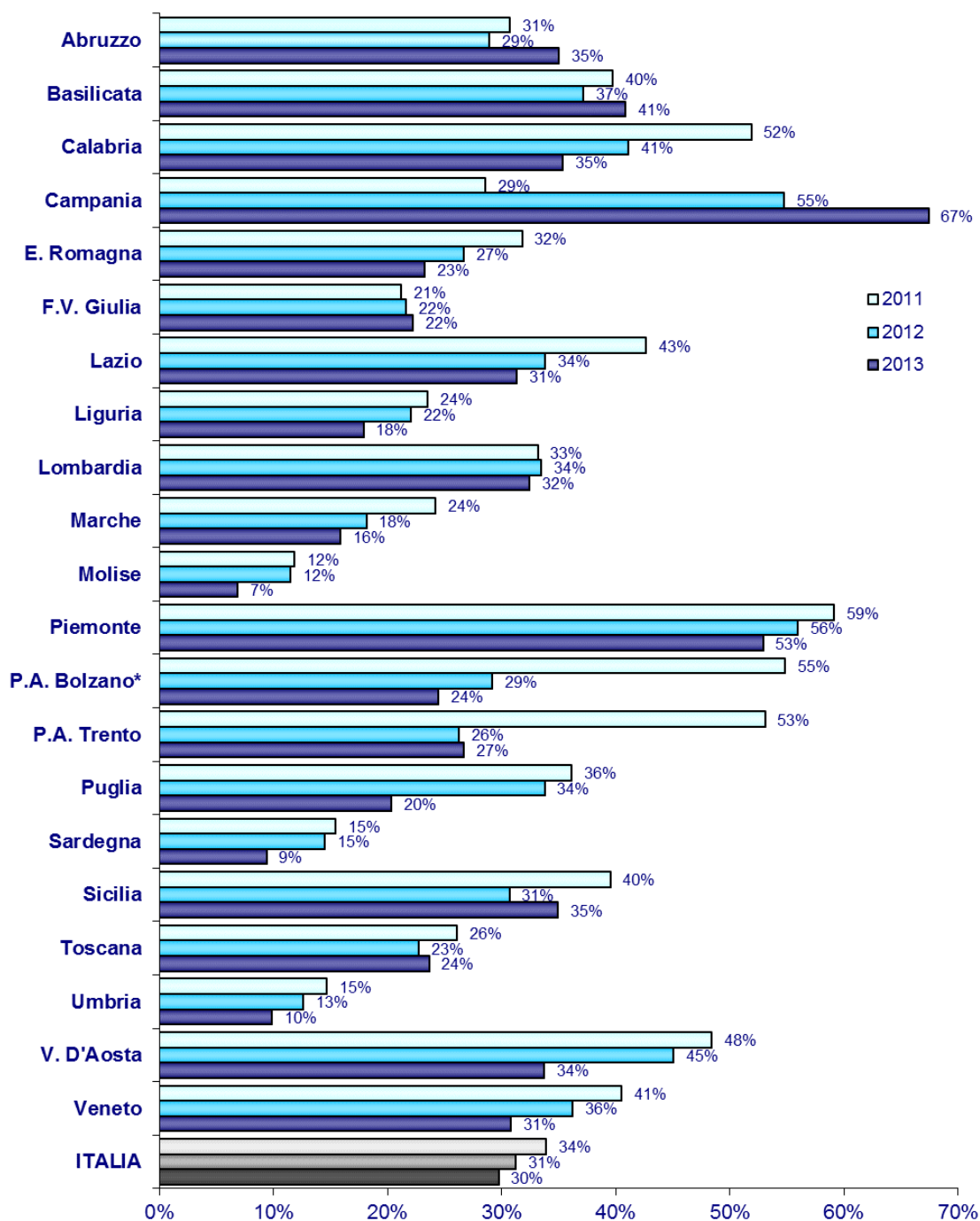


Figura 4 – Percentuale di cantieri ispezionati “non a norma” sul totale ispezionati nelle regioni, periodo 2011-2013.

Fonte: Monitoraggio effettuato dal Coordinamento Tecnico Interregionale, elaborazione PREO.



*P.A. Bolzano: per il 2012 e 2013 dati parziali relativi alla sola Sezione Ispettorato Medico del Lavoro della Medicina del Lavoro dell'ASL

Parte VI del Report Form – Applicazione della Convenzione in Pratica

Il SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) rappresenterà uno strumento determinante per orientare, programmare, pianificare e valutare l'attività di prevenzione, nonché indirizzare gli interventi di vigilanza integrata grazie alla acquisizione efficace, rapida e semplificata di un complesso di dati e metodologie di analisi. Esso si configurerà come un applicativo dinamico attraverso il quale realizzare l'integrazione delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, opportunamente anonimizzate, e la creazione di banche dati virtualmente unificate in modo tale da consentire una lettura complessiva dei fenomeni che interessano la programmazione e la pianificazione della prevenzione al fine di individuare i settori e le aree a più alto rischio infortunistico. Il SINP costituirà uno strumento operativo indispensabile del nuovo assetto istituzionale e consisterà in una banca dati condivisa tra i diversi attori pubblici (Ministeri, Regioni, Enti).

La banca dati "*Flussi Informativi per la Prevenzione*", catalogata quale base dati di interesse nazionale e pubblicata su AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), rappresenta il primo impianto del SINP e costituisce un patrimonio informativo condiviso, utilizzato dagli operatori del settore (in particolare: Organi di vigilanza delle Aziende sanitarie locali), per orientare in modo sempre più mirato e finalizzato la programmazione, la pianificazione e la gestione delle attività di prevenzione e di vigilanza sul territorio.

Per quanto riguarda i dati relativi al settore delle costruzioni, l'INAIL fornisce i seguenti dati relativi agli infortuni denunciati nel quinquennio 2009-2013.

INFORTUNI DENUNCIATI NELLE COSTRUZIONI PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ANNI EVENTO 2009-2013

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA	2009	2010	2011	2012	2013	Var. % 2013/2012	Var. % 2013/2009
Nord-ovest	23.560	21.462	19.553	16.113	12.773	-20,7	-45,8
Nord-est	24.536	22.832	20.461	17.041	14.348	-15,8	-41,5
Centro	17.909	16.317	14.406	11.116	9.118	-18,0	-49,1
Sud	11.634	10.881	9.236	7.404	5.833	-21,2	-49,9
Isole	6.039	5.409	4.807	3.724	3.006	-19,3	-50,2
ITALIA	83.678	76.901	68.463	55.398	45.078	-18,6	-46,1
di cui stranieri	17.644	15.970	14.403	11.042	8.513	-22,9	-51,8

Fonte: Archivi Banca Dati Statistica aggiornata al 31.10.2014.

Il settore delle costruzioni, in seguito alla crisi economica, ha registrato cali dei livelli produttivi del 10,8% nel 2012, 13,5% nel 2013, con un conseguente calo degli occupati che ha influito anche nella diminuzione del numero degli infortuni denunciati all'INAIL, diminuzione particolarmente elevata nel 2013, pari al 18,6%, più accentuata al Sud del paese (21,2%) e per gli stranieri (22,9%).

INFORTUNI INDENNIZZATI NELLE COSTRUZIONI PER TIPO DI CONSEGUENZA ANNI EVENTO 2009-2013

TIPO DI CONSEGUENZA	2009	2010	2011	2012	2013	Var. % 2013/2012	Var. % 2013/2009
Indabilità Temporanea	63.944	58.714	51.895	41.687	33.684	-19,2	-47,3
Menomazione Permanente	7.587	7.118	6.647	5.643	4.469	-20,8	-41,1
Morte	223	230	191	151	113	-25,2	-49,3
Totale indennizzi	71.754	66.062	58.733	47.481	38.266	-19,4	-46,7
di cui stranieri	14.522	13.176	11.892	9.105	6.923	-24,0	-52,3

Fonte: Archivi Banca Dati Statistica aggiornata al 31.10.2014.

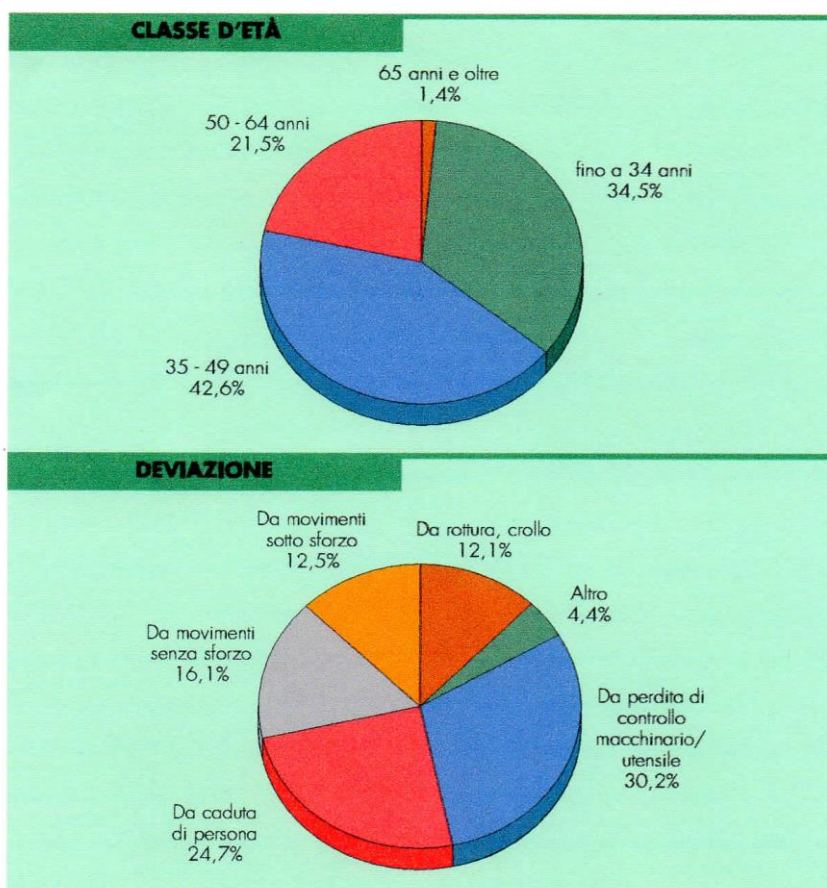
Secondo i dati pubblicati dalla Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, il numero totale di infortuni indennizzati nel 2013, pari a 38.266, è diminuito del 19,4% rispetto all'anno precedente, incrementando le riduzioni già avvenute negli anni passati. Anche

l'incidenza degli infortuni totali rispetto al numero di occupati si è ridotta, passando da 27,1% nel 2012 al 24% nel 2013 per 1.000 occupati.

Per quanto riguarda il numero di infortuni mortali indennizzati (nello specifico 113 nel 2013) i dati evidenziano un calo di circa il 25% rispetto al 2012. Diminuisce anche l'incidenza degli infortuni mortali rispetto al numero di occupati, che si attesta a 0,07 per 1.000 occupati nel 2013.

Tra le misure che hanno portato al decremento degli infortuni nel settore specifico, vanno citate:

- attività legislativa e normativa;
- attività di promozione, sensibilizzazione e approfondimento sul tema della sicurezza;
- interventi formativi per lavoratori, datori di lavoro di piccole e medie imprese, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi;
- finanziamenti di interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rafforzamento dell'attività di vigilanza (Decreto Legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n.9).



TAV. 2: INFORTUNI INDENNIZZATI NELLE COSTRUZIONI PER CLASSE D'ETÀ E DEVIAZIONE - QUINQUENNIO 2009-2013

Il profilo del lavoratore più frequentemente indennizzato dall'INAIL a seguito di infortunio, nel settore delle costruzioni, è maschio, età compresa fra i 35 e i 49 anni, italiano del Nord, che ha perso il controllo di un macchinario/utensile oppure è caduto.

Nel 2013, le menomazioni permanenti sono state del 12%, i decessi dello 0,3%. Relativamente alla sede della lesione, $\frac{1}{4}$ degli infortuni interessa la mano, seguita dalla colonna vertebrale (13%). Negli ultimi 5 anni gli indennizzi si sono dimezzati, conseguenza della profonda crisi economica che ha colpito il settore ma anche di un significativo e costante miglioramento nella prevenzione degli incidenti nei cantieri ed affini.

Malattie professionali denunciate e riconosciute, a tutto il 31/10/2014, nel periodo 2010-2013 nel settore costruzioni:

ANNI	MALATTIE DENUNCIATE	MALATTIE RICONOSCIUTE
2010	5231	2356
2011	6004	2655
2012	6091	2617
2013	6758	2915

Fonte: Archivi Banca Dati Statistica aggiornata al 31.10.2014

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali di cui all'elenco allegato.

ALLEGATI

1. Rapporto del Governo italiano sulla Convenzione n. 167 - Anno 2010;
2. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla salute e sicurezza);
3. D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) Link ;
4. Legge 1 ottobre 2012, n. 177 "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici";
5. Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
6. Decreto interministeriale 22 luglio 2014 "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività";
7. Decreto interministeriale 9 settembre 2014 "Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)";
8. Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008

- n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”;
9. Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 “Istruzioni operative tecnico – organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014”;
 10. Legge 13 agosto 2010 n.136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - 11.**Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2014;
 12. Decreto Interministeriale 30 novembre 2012 “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi”;
 13. DPR 6 giugno 2001, n. 380;
 14. Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata - Montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi;
 15. Linea Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
 16. Linea Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili;
 17. Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 17 “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine”(modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
 18. Circolare n. 11/2012 del 25 maggio 2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – Chiarimenti;
 19. Circolare n. 23/2012 del 13 agosto 2012 - D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” Chiarimenti;
 20. Circolare n. 18 del 23 maggio 2013 del Ministero del Lavoro “Chiarimenti applicativi in merito al D.M. 11 aprile 2011 che disciplina le modalità di verifica periodica delle attrezzature di lavoro”;
 21. Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 78 del 2010;
 22. Decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 “Nono elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche”;
 23. Accordo 22 febbraio 2012 - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 24. Circolare n. 12/2013 del 11 marzo 2013 “Chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012”;

25. Circolare n. 21/2013 del 10 giugno 2013 "Chiarimenti sull'Accordo 22 febbraio 2012";
26. Lettera Circolare del 10 febbraio 2011;
27. Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine (18 aprile 2012);
28. D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93;
29. D.lgs. 27 settembre 1991, n. 311;
30. DM 1 dicembre 2004, n. 329;
31. DM 29 febbraio 1988;
32. DM 23 settembre 2004;
- 33.** DM 17 gennaio 2005;
34. Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 13 febbraio 2015 – "Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti";
- 35.** Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
36. Decreto Interministeriale 4 febbraio 2011 "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2, lettera c) del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.".
- 37.** DPR 14 settembre 2011, n. 177 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81";
38. Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
39. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali cui è stato invito il presente rapporto.